

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 895

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore TERZI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 SETTEMBRE 1994

Abolizione dell'obbligo alla verifica periodica
degli strumenti metrici

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 16 del testo unico sui pesi e le misure del 1890 prevede che «siano tenuti alla verifica periodica coloro che facciano uso di pesi e misure per la vendita o compra, o per il commercio qualsiasi di mercanzie e prodotti; per la consegna delle materie da essere lavorate o ridotte ad altra forma, e per determinare la quantità di lavoro e la mercede degli operai». Il successivo regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242, prevede ulteriori norme per la verifica periodica degli strumenti metrici da effettuarsi ogni due anni.

Le verifiche sono state istituite per accertare che gli strumenti metrici non abbiano subito alterazioni. Esse comportano però una serie di incombenze burocratiche divenute ormai anacronistiche in quanto la moderna tecnologia e i nuovi materiali con cui vengono realizzati gli strumenti metrici

oggi in uso non consentono alterazioni degli strumenti di misura.

Non si farebbe altro che formalizzare ciò che oggi già si fa, in merito alla rispondenza dei sistemi di misura, da parte delle ditte produttrici.

Si eliminerebbero costi inutili per i titolari di strumenti metrici e minori incombenze per le pubbliche amministrazioni.

Riteniamo opportuno e giusto proporre l'abolizione di queste inutili incombenze mediante l'abrogazione degli articoli dei regi decreti, ormai centenari, che ne disciplinano l'attuazione.

La possibilità di controlli rimarrebbe comunque perchè si abolisce solo l'obbligo di verifica periodica ma non le norme che prevedono le verificazioni a campione. Rimarrebbe quindi il reato di frode punibile a norma di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 16 del testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure nel Regno d'Italia del 20 luglio 1890, n. 6991, approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, e l'articolo 54 del regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242 sono abrogati.

